COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA N. 48 **DEL** 15 LUG. 2020

OGGETTO : Ordinanza contingibile ed urgente ex art.54 del D.L.vo n.267/00 per il divieto immediato di interdizione del marciapiede e della stradella pedonale in Via Lo Bue sovrastanti la parete rocciosa di arenaria in località Santa Nicolicchia

IL SINDACO

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale

PREMESSO:

- che con Ordinanza n.13/2020, la Capitaneria di Porticello ha interdetto lo specchio d'acqua antistante la parete rocciosa di arenaria per una ampiezza di 20 metri, in località Santa Nicolicchia, compresa tra la striscia di terreno adiacente a strada pedonale di accesso a fabbricati di proprietà privata e gli scogli sottostanti, in conseguenza del segnalato dissesto idrogeologico consistente in recenti crolli della parete di arenaria in argomento;
- che la sopra citata Ordinanza n.13/2020 veniva notificata all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 2-Assetto del Territorio Unità Operativa 2.1, quale Autorità competente alla pianificazione idrogeologica;
- che con nota prot.n.8829 del 03.07.2020, acclarata al protocollo del Comune al n.10492 del 03.07.2020, il sopra citato Servizio 2-Assetto del Territorio Unità Operativa 2.1 , nel prendere atto del dissesto segnalato, ha comunicato che procederà in tempi brevi all'aggiornamento del PAI del comune di Santa Flavia, con l'inserimento del dissesto oggetto della presente relazione
- che con relazione prot.n.10801 del 08.07.2020, il Responsabile delle Aree III e IV, a seguito di sopralluogo effettuato in pari data, ha suggerito la necessità di emanare ordinanza contingibile ed urgente, a tutela della incolumità pubblica e privata, avente ad oggetto l'interdizione di tutto il marciapiede e della stradella pedonale di accesso ai fabbricati in Via Lo Bue sovrastanti la parete rocciosa di arenaria in argomento;

- che a seguito accertamenti si è rilevato che uno dei proprietari degli immobili nonché titolare di diritto reale del passaggio pedonale sopra menzionato è la Sig.ra Messeri Marta XXXXXX;

CONSIDERATO che gli accertamenti tecnici esperiti hanno confermato la pericolosità del dissesto idrogeologico che attualmente interessa la parete rocciosa di arenaria in località Santa Nicolicchia;

RILEVATO che ai sensi della Circolare ARTA n.58941 del 11.2.15 l'Amministrazione Comunale non può esimersi dall'adottare il principio di precauzione secondo il quale " *l'ente locale debba tenere conto della nuova situazione di pericolosità idrogeologica, per gli adempimenti di utilizzo del territorio e necessari a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 225/1992 e dell'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente dopo la comunicazione da parte del Dipartimento scrivente degli esiti delle verifiche tecniche effettuate",* nelle more di provvedere ai successivi adempimenti volti alla alla eliminazione dello stato di pericolo mediante un intervento di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico che si concretizza nel dissesto in argomento;

RITENUTO pertanto di individuare nuovamente nel divieto immediato di permanenza e di utilizzo degli immobili ricadenti nella zona R4-P4 in argomento la misura minima indispensabile per la tutela dell'incolumità pubblica e privata per un periodo temporale pari a mesi sei, riservandosi comunque, alla scadenza del lasso temporale testè indicato, di provvedere ad emettere eventuale altro provvedimento;

VISTO il D.L.vo n.267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

a tutela della incolumità pubblica e privata, l'interdizione di tutto il marciapiede e della stradella pedonale di accesso ai fabbricati in Via Lo Bue sovrastanti la parete rocciosa di arenaria in località Santa Nicolicchia per mesi sei dalla data del presente provvedimento.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza alla Sig.ra Messeri Franca XXXXX

l'affissione di idonea segnaletica riportante le interdizioni oggetto della presente Ordinanza;

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Santa Flavia;

la trasmissione A/R della presente ordinanza per competenza e opportuna conoscenza:

1) al Comando della Polizia Municipale;
2) al Comando della Stazione Carabinieri di Santa Flavia;
3) alla Prefettura di Palermo;
4) alla Capitaneria di Porticello;
5) all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 2-Assetto del Territorio Unità Operativa 2.1;
6) al Ministero dell'Ambiente;
7) al Genio Civile di Palermo;
8) al Commissariato di P.S. Di Bagheria;

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla avvenuta notifica

Santa Flavia, 15 LUG. 2020

Il Sindaco
(Salvatore Sanfilippo)

COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

AREA III - Urbanistica, Edilizia ed Ambiente

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del D.L.vo n. 267/00 per il divieto immediato di interdizione del marciapiede e della stradella pedonale in Via Lo Bue sovrastanti la parete rocciosa di arenaria in Località Santa Nicolicchia.

REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Santa Flavia, li 13.07.2020

Il Responsabile dell'Area III
Urbanistica, Edilizia ed Ambiente
(Ing. Dott. Irene Gullo)